

Comunicazione FINMA 42 (2012), 29 novembre 2012

Mercati



Indice

Introduzione	3
Vigilanza	3
A. Autorizzazione dei mutamenti secondo l'art. 16 LICol	3
B. Mutamenti soggetti ad autorizzazione.....	4
C. Istanza di autorizzazione del mutamento delle circostanze ai sensi dell'art. 16 LICol	5
Informazioni e contatto	5

Archivio

Introduzione

A partire dal mese di marzo 2012, la FINMA mette a disposizione sulla propria pagina Internet un'istanza modello per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale (Asset Manager), la quale elenca in modo dettagliato e trasparente tutti i documenti e le informazioni più importanti che la FINMA necessita per il trattamento dell'istanza di autorizzazione. Ciò facilita alle società che richiedono l'autorizzazione il deposito di un'istanza completa e consente alla FINMA di entrare in materia in tempi rapidi.

Dall'introduzione della suddetta istanza modello, la qualità delle richieste di autorizzazione dei gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale è notevolmente aumentata. Ciò ha contribuito ad una gestione efficiente e proficua delle procedure di autorizzazione.

L'istanza modello di autorizzazione quale gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale (Asset Manager) si è dunque riflettuta in maniera chiaramente positiva sulla qualità, sulla completezza e sulla durata del trattamento dell'istanza di autorizzazione.

Al fine di migliorare l'efficienza del trattamento dell'istanza anche in altre procedure di autorizzazione, la FINMA mette da subito a disposizione una nuova istanza modello riguardante il mutamento delle circostanze su cui poggia l'autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della Legge sugli investimenti collettivi di capitale per gli istituti soggetti alla Legge sugli investimenti collettivi di capitale (LlCol). Tra questi si annoverano in particolare direzioni del fondo, gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, società di investimento a capitale variabile, accomandatari di società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri. La nuova istanza modello elenca tutti i documenti e le informazioni che devono essere allegati a un'istanza di autorizzazione dei mutamenti. In tal modo gli istituti soggetti alla LlCol sanno concretamente in che modo e con quali informazioni deve essere correlata l'istanza al momento del deposito, qualora dovessero intervenire dei mutamenti nella loro organizzazione o struttura.

Di seguito vengono analizzati i principi dell'autorizzazione dei mutamenti degli istituti soggetti alla LlCol (A.), seguite dai principali mutamenti che soggiacciono all'obbligo di autorizzazione (B.), ed infine viene descritta in maniera dettagliata in quale forma depositare l'istanza (C.).

Vigilanza

A. Autorizzazione dei mutamenti secondo l'art. 16 LlCol

Gli istituti autorizzati ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi – in particolare, direzioni del fondo, gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, società di investimento a capitale variabile, accomandatari di società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri – sono obbligati a ottemperare in modo continuo alle condizioni di

autorizzazione. Qualora le circostanze su cui poggia l'autorizzazione dovessero mutare, per continuare l'attività è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione della FINMA (art. 16 LICol).

Gli elementi sui quali poggia l'autorizzazione comprendono tutte le condizioni che devono essere rispettate nel caso di una nuova autorizzazione e che sono autorizzate dalla FINMA. Le disposizioni riguardanti le condizioni dell'autorizzazione o dell'approvazione sono fissate rispettivamente all'art. 14 e all'art. 15 LICol.

L'autorizzazione preventiva dei mutamenti delle circostanze su cui poggia l'autorizzazione implica imperativamente anche il deposito di un'istanza alla FINMA con la quale si comunicano le stesse. Affinché le procedure pendenti di approvazione dei mutamenti non pregiudichino l'attività degli istituti interessati, è consigliabile comunicare anzitempo alla FINMA i prospettati o previsti mutamenti.

In alcuni casi, in ragione della loro natura, può accadere che i mutamenti non possono essere comunicati preventivamente ma solo dopo la loro esecuzione. Ciò è ad esempio il caso quando un mutamento avviene inaspettatamente o senza che lo stesso fosse previsto, oppure se la FINMA giunge alla conclusione che la procedura di autorizzazione del rispettivo mutamento pregiudicherebbe in modo sproporzionato la continuazione regolare dell'esercizio dell'attività.

B. Mutamenti soggetti ad autorizzazione

Di principio devono essere autorizzati tutti i mutamenti delle circostanze sui quali poggia l'autorizzazione in conformità all'art. 16 LICol. Di seguito sono innanzitutto trattati i mutamenti più rilevanti e frequenti negli istituti soggetti alla LICol, tuttavia non si tratta di un elenco esaustivo.

Le modifiche riguardanti i **documenti rilevanti** di un istituto sottoposto alla LICol, come per esempio gli statuti o il regolamento di organizzazione, possono essere effettuate solo dopo la loro approvazione da parte della FINMA. Per quanto riguarda la modifica degli statuti, bisogna far presente che i nuovi statuti possono essere presentati all'assemblea generale solo previa approvazione della FINMA. Se all'assemblea generale vengono sancite ulteriori modifiche degli statuti, le quali non sono state preventivamente approvate dalla FINMA, le stesse devono essere a loro volta comunicate in modo trasparente e approvate. L'atto pubblico originale del protocollo della decisione dell'assemblea generale e gli statuti debitamente firmati sono infine da trasmettere alla FINMA, la quale emetterà la necessaria attestazione per l'iscrizione degli statuti al registro di commercio.

La FINMA autorizza il cambiamento delle **persone responsabili della gestione e della direzione**. Ciò riguarda essenzialmente la nomina e/o la dimissione dei membri, i mutamenti nell'organizzazione aziendale, così come i fatti suscettibili di porre in forse la buona reputazione e la garanzia di una gestione ineccepibile da parte delle persone responsabili della gestione e della direzione. Ai fini della valutazione della buona reputazione e la garanzia di una gestione ineccepibile sono fra l'altro rilevanti le procedure civili, penali o di vigilanza chiuse o pendenti. Tali procedure possono indirizzarsi personalmente contro un membro del consiglio di amministrazione o della direzione. Possono tuttavia anche indirizzarsi contro un'impresa sulla quale esercita un influsso determinante un membro del consiglio di amministrazione o della direzione. La FINMA autorizza anche il cambiamento delle persone che **detengono partecipazioni qualificate dirette o indirette** del titolare dell'autorizzazione, in particola-

re sotto il punto di vista del diritto di voto e/o della quota della partecipazione qualificata, come pure i cambiamenti nella composizione dei detentori di partecipazioni qualificate. Alla FINMA devono essere esposti tutti i fatti suscettibili di porre in forse la buona reputazione delle persone che detengono partecipazioni qualificate o che pregiudicano una sana e prudente attività commerciale dei titolari dell'autorizzazione a causa dell'influsso delle persone che detengono partecipazioni qualificate.

Anche i cambiamenti riguardanti l'adempimento delle **garanzie finanziarie** sottostanno all'autorizzazione della FINMA. A tale proposito sono in particolare rilevanti, anche se non in modo esclusivo, l'inosservanza delle prescrizioni riguardanti i mezzi propri.

Devono inoltre essere autorizzate dalla FINMA la costituzione di una filiale e tutte le modifiche importanti che riguardano una filiale, una succursale o una rappresentanza in Svizzera o all'estero

Sottostanno infine all'obbligo di autorizzazione da parte della FINMA tutti gli altri mutamenti **delle circostanze** sui quali poggia l'autorizzazione nel caso specifico. Tra queste si annoverano la delega di attività, la sorveglianza consolidata o la sostituzione della società di audit.

C. Istanza di autorizzazione del mutamento delle circostanze ai sensi dell'art. 16 LICol

Nell'istanza di autorizzazione dei mutamenti ai sensi dell'art. 16 LICol sono in principio da descrivere in modo esaustivo la natura, il momento, i motivi e le conseguenze dello specifico mutamento sul titolare dell'autorizzazione. All'istanza è inoltre allegata tutta la documentazione necessaria al fine di giudicare l'ammissibilità dei rispettivi mutamenti da parte della FINMA.

L'istanza modello riguardante il mutamento delle circostanze su cui poggia l'autorizzazione ai sensi dell'art. 16 LICol può essere compilata elettronicamente e – debitamente firmata – adoperata direttamente come istanza.

Con questa istanza modello vengono fissate le esigenze formali all'istanza di mutamento, il che facilita la presentazione di istanze complete. Grazie a predetto modello, il titolare dell'autorizzazione ha anche la possibilità di indicare più modifiche nello stesso documento in modo tale da presentare un'istanza completata e strutturata, la quale riflette tutti i mutamenti avvenuti.

Informazioni e contatto

Sulla pagina internet della FINMA è descritta la modalità con cui l'istanza modello riguardante l'autorizzazione dei mutamenti ai sensi dell'art. 16 LICol deve essere utilizzata. Il rispettivo documento si trova al seguente link:

Per gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale:

<http://www.finma.ch/i/beaufsichtigte/pagine/vermoegensverwalter-kka.aspx>

Per direzioni del fondo, società di investimento a capitale variabile, accomandatari di società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri:

<http://www.finma.ch/i/beaufsichtigte/kapitalanlagen/Pagine/default.aspx>

I vostri interlocutori sono gli Account Manager rispettivamente della sezione Investimenti collettivi di capitale e distribuzione e della sezione Asset management.

Archivio